

Data inserimento 27/09/2000

REGOLAMENTO – STATUTO - DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO

Adottato con delibera consiliare n. 38/2000

ART. 1

(Costituzione del Gruppo)

E' costituito il Gruppo Comunale di volontariato di Protezione Civile di cui fanno parte cittadini di ambo i sessi preferibilmente residenti nel comune di Cupramontana.
L'Amministrazione Comunale individua le forme più opportune per incentivare la libera adesione dei cittadini all'iniziativa.

ART. 2

(Principi e Sanzioni)

Il Gruppo di volontariato ha lo scopo di prestare la sua opera, senza fini di lucro o vantaggi personali di qualsiasi tipo, nell'ambito della Protezione Civile in attività di previsione, prevenzione e soccorso. Il valore etico e morale dell'iniziativa deve essere rigorosamente salvaguardato dal Sindaco e dal Gruppo stesso, pertanto, gli aderenti sono tenuti a partecipare alle attività di Protezione Civile, con impegno, lealtà, senso di responsabilità, totale gratuità e spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di Protezione Civile alcuna attività che contrasti con i valori e le finalità sopra indicate.
Le eventuali infrazioni ai principi sopra descritti saranno valutate insindacabilmente dal Sindaco e dal Coordinatore tecnico del Gruppo e potranno comportare sanzioni fino alla espulsione del Gruppo stesso.

ART. 3

(Compiti del Sindaco)

Il Sindaco come massimo rappresentante della Amministrazione Comunale:

- Garantisce la continuità del Gruppo.
- Garantisce, insieme al Coordinatore tecnico il rigoroso rispetto dei principi e valori di cui al precedente art. 2;
 - E' responsabile unico del Gruppo;
 - Dispone l'utilizzo del Gruppo;
- Ratifica la nomina del Coordinatore tecnico del Gruppo;
 - Accetta le domande di adesione al Gruppo;
- Può sciogliere il Gruppo con provvedimento motivato.

ART. 4

(Vita del Gruppo)

Il gruppo vive una propria vita organizzativa autonoma:

- I volontari eleggono al proprio interno il Coordinatore tecnico e la propria struttura organizzativa;
- Il Gruppo risponde del proprio operato e del rispetto dei principi di cui al precedente Art. 2 alla Amministrazione di appartenenza.

ART. 5

(Operatività del Gruppo)

Per indisponibilità del Sindaco, in casi di emergenza il Gruppo può operare di sua iniziativa. Quando il Gruppo opera lo fa in piena autonomia tecnica, sotto la direzione esclusiva del Coordinatore tecnico del Gruppo.

In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il Gruppo si mette a disposizione ed è da questa coordinato.

ART. 6

(Località di impiego)

L'intervento di emergenza dovrà essere tempestivamente comunicato alla sala operativa della Prefettura e della Regione e del Dipartimento della Protezione Civile. Tutte le attività o interventi del Gruppo dovranno essere puntualmente evidenziate in un apposito registro, tenuto dal Coordinatore tecnico e debitamente vistato dal Sindaco.

Qualora si verificano situazioni di emergenza al di fuori del Comune di appartenenza il Gruppo è a disposizione del Presidente della Giunta Regionale che lo può impiegare anche oltre i confini comunali o regionali anche all'interno delle eventuali costituenti forze di pronto impiego del volontariato (colonne mobili del volontariato regionale).

ART. 7

(Ammissioni e Simboli)

L'Ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda al Sindaco e successiva accettazione da parte dello stesso.

I volontari ammessi al Gruppo saranno dotati di tessera e simboli, uguali a livello regionale, che ne consentano il riconoscimento della generalità, il Gruppo di appartenenza la responsabilità ricoperta.

ART. 8

(Addestramento e materiali)

Il Gruppo sarà addestrato e potrà essere attrezzato a cura della Pubblica Amministrazione.

Le dotazioni tecniche di cui dispone il Comune sono messe a disposizione del Gruppo stesso. Le ulteriori attrezzature di cui il Gruppo riesce autonomamente a dotarsi entrano nel

patrimonio comunale.

ART. 9

(Diritti dei volontari)

Ai volontari saranno garantiti, ai sensi dell'art. 11 del D.L. 159/84 convertito in legge 363/84, nell'ambito delle operazioni di emergenza o di simulazione di emergenza, debitamente autorizzate da Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, i seguenti benefici:

- a) mantenimento del posto di lavoro: al volontariato impiegato in attività addestrativa o in interventi di Protezione Civile viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento del posto di lavoro;
- b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale: al volontariato viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore e al datore stesso che ne faccia richiesta, sarà rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore; qualora si tratti di lavoratori autonomi potrà essere valutata, la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo d'impiego;
- c) copertura assicurativa: i componenti del Gruppo sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione stipulata dal Ministro per il coordinamento della Protezione Civile;
- d) rimborso delle spese sostenute: al Gruppo spetta il rimborso delle spese sostenute relative al carburante per l'uso di mezzi di trasporto durante l'attività addestrativa o negli interventi debitamente autorizzati dal Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile. Tali spese dovranno essere documentate in base al chilometraggio effettivamente percorso e riferite alle tariffe in vigore.

ART. 10

(Richieste rimborsi)

Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al precedente art. 9 il Sindaco dopo la comunicazione di cui all'art. 6, relativo all'impiego del Gruppo Comunale di volontariato in emergenza, ovvero nei casi di attività esercitativi, preventivamente autorizzata dal Ministero per il coordinamento della Protezione Civile provvederà a certificare con nota alla Prefettura componente per il territorio i nominativi di impiego del volontariato.

ART. 11

(Gruppi intercomunali)

Nel caso di Comuni particolarmente vicini il Gruppo di volontari di Protezione Civile può essere promosso e organizzato da più Comuni (intercomunale).

ART. 12

(Disposizione finale)

L'accettazione ed il puntuale rispetto del presente regolamento condiziona l'appartenenza al Gruppo.

ART. 13

(Entrata in vigore)

Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 17 della legge nr. 127/97, é ripubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a tale pubblicazione così come previsto dall'art. 17, comma 3, dello Statuto Comunale.